



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

P.IVA 02706910649

Avviso pubblico esplorativo d'interesse destinato alla istituzione dell'anagrafe degli affidatari, ovvero alla formazione dell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio dell'ambito territoriale A01.

Il Direttore generale dell'ente, nonché responsabile unico del procedimento, nell'attuazione degli indirizzi conferiti dal CDA con la deliberazione n. 43 dello 07/10/2024 e nell'esecuzione del proprio provvedimento n. 480 del 19/12/2024

Premesso:

Che la legge n. 328/2000 art. 16, comma 3, lettera f) specifica che, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità, tra gli altri "servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate";

Che a norma della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, articolo 5 comma 2 la Regione garantisce "interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture comunitarie".

Che la Legge 28 marzo 2001 n. 149 «Diritto del minore ad una famiglia» concernente modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile, rafforza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, e quando questo non è possibile, a crescere ed essere educato comunque nell'ambito di una famiglia.

Considerato:

Che la DGRC del 30 aprile 2004, n. 644 sono adottate le "Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare".

Che la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2111 del 22 dicembre 2006 approva le "Azioni Regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le responsabilità familiari_ contrasto all'istituzionalizzazione dei minori in difficoltà personali e/o socio familiari. Sostegno all'affido temporaneo".

Richiamati:

La legge 19 ottobre 2015 n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare";

Le linee guida nazionali sull'affido approvate in data 25/10/2012 dalla Conferenza Unificata Stato_ Regioni_ Province Autonome_ autonomie Locali;

_ La legge regionale n. 11/2007 che all'articolo 13, prevede che "la Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore relativamente alla

progettazione programmazione e realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale”;

_ Il D.lgs. N. 117/2017 art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore”.

Dato atto:

Che nella seduta dell’assemblea del 29 maggio 2024 con riferimento all’intensificarsi del fenomeno dell’allontanamenti dei minori dal nucleo familiare sono stati illustrati dal Presidente del CDA la necessità di operare rispetto alla prevenzione di tali situazioni anche la riorganizzazione del servizio di affido territoriale e la conseguente indizione di una manifestazione d’interesse destinata alla formazione di un elenco degli affidatari.

Che gli obiettivi di “valore pubblico” indicati dal Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 adottato con deliberazione del CDA n.36 del 18/06/2024 prevedono l’attuazione di un Sistema integrato di azioni e servizi finalizzato alla prevenzione del disagio e della istituzionalizzazione dei minori e della violenza sulle donne.

Che gli obiettivi assegnati dal PEG 2024, approvato la Deliberazione del CDA del 18/06/2024 n. 29 alla UO responsabile del Centro delle famiglie prevedono la redazione e pubblicazione, entro la conclusione dell’esercizio, di un avviso pubblico relativo alla identificazione delle famiglie affidatarie di minori in difficoltà e dei nuclei familiari di appoggio e vicinanza solidale.

Che con deliberazione del CDA n. 43 dello 07/10/2024 è stato conferito indirizzo al Direttore generale di procedere ad apposito avviso finalizzato alla formazione di un elenco delle famiglie e degli altri soggetti affidatari idonei che previo svolgimento di adeguato percorso formativo siano iscritti ad apposita anagrafe degli affidatari.

Visti:

La legge n. 328/2000 art. 16.

La Legge 28 marzo 2001 n. 149

La DGRC del 30 aprile 2004, n. 644

La deliberazione del CDA n. 43 dello 07/10/2024

Il D.lgs. n. 117/2017

La legge 241/1990

Il D.l.s. 267/2000

Lo statuto consortile.

Rende noto

Che possono manifestare interesse ad essere ammesse nello “Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio dell’ambito territoriale A01”, ovvero “anagrafe degli affidatari” le coppie coniugate o di fatto, con figli o senza, nonché persone singole maggiorenni, residenti o domiciliate nei Comuni della Regione Campania.

Possono concorrere alla formazione dell’albo, le associazioni di famiglie affidatarie o soggetti del terzo settore che si dedicano all’affidamento familiare e che sono disponibili a collaborare nella costruzione dell’Albo attraverso la sensibilizzazione delle famiglie già formate e idonee all’affidamento.

Art. 1 – Finalità dell’avviso

Finalità del presente avviso è la formazione di un Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio destinato alla istituzione dell’anagrafe degli affidatari dell’ambito territoriale A01.

Gli obiettivi correlati alla formazione dell’Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio dell’ambito territoriale A01 prevedono di promuovere e sostenere l’affidamento familiare mediante reperimento delle famiglie od ulteriori soggetti accoglienti e di appoggio, valutati idonei, disponibili all’accoglienza dei minori in condizioni di difficoltà, anche allo scopo di prevenire l’allontanamento dei minori dal contesto familiare a rischio e

l'istituzionalizzazione, nonché di favorire la de- istituzionalizzazione dei minori accolti nelle strutture.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi su esposti, i Servizi Sociali attivano, a favore dei bambini provenienti da contesti "di vulnerabilità", progetti personalizzati di affidamento familiare, ovvero interventi temporanei di aiuto e sostegno attuati per sopperire al disagio e/o alla difficoltà del minore e della sua famiglia la quale, momentaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, educative e di mantenimento.

Art. 2 – Breve descrizione dell'affido familiare e riferimenti normativi.

L'affidamento familiare di cui al presente avviso è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno attuato per sopperire al disagio e/o alla difficoltà del minore e/o della famiglia di appartenenza che temporaneamente non sono nelle condizioni di provvedere alle necessità affettive, educative e di mantenimento del minore medesimo.

L'Ambito territoriale A01, nelle previsioni della Legge 184/83 "Disciplina delle adozioni e dell'affidamento dei minori", novellata dalla Legge 149/01 "Diritto del minore a una famiglia" che modifica anche il titolo VIII del Libro primo del Codice Civile, promuove le azioni a tutela dei bambini mettendo in atto interventi destinati a:

1_ proteggere il bambino o l'adolescente da forme di emarginazione o degrado che possano interferire con la crescita, la serenità e lo sviluppo psico-fisico degli stessi, offrendo l'inserimento in un ambiente di vita idoneo;

2_ sostenere la famiglia d'origine, al fine di favorire il rientro del bambino o del ragazzo nella propria casa (obiettivo primario del progetto di affidamento familiare);

3_ evitare l'istituzionalizzazione dei bambini/ragazzi, favorendo l'inserimento in un ambiente familiare.

La famiglia affidataria si occupa dell'istruzione, dell'educazione e della cura del minore affidato, provvedendo al mantenimento dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni statuite dall'eventuale Autorità giudiziaria coinvolta, nonché dai progetti di assistenza all'uopo predisposti dal Servizio Sociale competente, sempre e comunque in relazione all'interesse del minore.

La famiglia affidataria non si sostituisce alla famiglia d'origine del minore, anzi ne favorisce i rapporti (salvo particolari situazioni di pregiudizio per il minore o per il progetto di affido) fino al suo completo rientro, al termine del percorso di affidamento. Deve pertanto, non solo non pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia d'origine, ma rendere possibile e soddisfacente il reinserimento una volta cessata la condizione momentanea di precarietà.

L'Affidamento Familiare rappresenta, pertanto, un'importante e significativa risorsa del sistema locale di Welfare, in una logica di preventiva di assunzione di responsabilità relativa ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare.

Art. 3_ Soggetti interessati.

Possono manifestare interesse ad essere ammesse Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio dell'ambito territoriale A01, rispondendo al presente avviso, le coppie coniugate o di fatto, con o senza figli, nonché persone singole maggiorenni, residenti o domiciliate nei Comuni della Regione Campania, attestando di detenere ogni requisito di idoneità e capacità previsto dal presente avviso.

Possono manifestare interesse di concorrere alla formazione dell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio dell'ambito territoriale A01 le associazioni di famiglie affidatarie o soggetti del terzo settore che si dedicano all'affidamento familiare e che sono disponibili a cooperare alla costruzione dell'Albo attraverso la sensibilizzazione delle famiglie già formate e idonee all'affidamento attestando di detenere ogni requisito di moralità

professionale, iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della pregressa esperienza idonea previsto dal presente avviso.

Art. 4_ Requisiti di idoneità. Capacità, attitudini ed impegni assunti dagli affidatari.

Le famiglie e gli altri soggetti interessati ad essere ammessi nell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio devono essere nel possesso dei requisiti sotto elencati:

_ essere coppie coniugate o di fatto, con figli o senza figli, nonché persone singole maggiorenni

_ essere residenti o domiciliate nei Comuni della Regione Campania:

Gli interessati non devono:

_ essere destinatari di alcuna condanna pronunciata, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A;

_ avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del Codice penale.

Le famiglie e gli altri soggetti idonei disponibili all'affido devono dichiarare se hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale e se hanno conferito incarico ad un Ente autorizzato ex L. 184/83 e devono impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni evento relativo a tali procedure.

Le associazioni di famiglie affidatarie e/o soggetti del terzo settore che si dedicano all'affidamento familiare interessati a cooperare alla formazione dell'Albo attraverso la sensibilizzazione delle famiglie già formate e idonee all'affidamento attestano:

1_ di detenere ogni requisito di moralità professionale, disponibilità di personale e/o di volontari, esperienza, formazione degli operatori, strutture, mezzi e risorse, nonché di capacità tecnica, professionale ed organizzativa intesa in termini della concreta capacità di operare per l'attuazione delle finalità previste dall'avviso.

2_ che non sono sussistenti, provvedimenti, fatti o motivi ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione.

3_ di avere iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 ovvero, nelle more del perfezionamento della procedura di trasmigrazione, iscrizione da almeno 1 anno ad uno dei registri previsti dalle normative di settore previgenti fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4_ di detenere una pregressa e pluriennale esperienza idonea di almeno 2 anni in materia di reclutamento, selezione e formazione di famiglie ed altri soggetti affidatari idonei.

Art. 5_ Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse.

Le famiglie e gli altri soggetti interessati ad essere ammessi nell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio, presentano la manifestazione di interesse di ammissione, nell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio dell'ambito territoriale A01, riproducendo le stesse modalità di redazione del modello riportato sub allegato_1 del presente avviso che forma parte integrante e sostanziale dello stesso, consegnandola **all'indirizzo di posta elettronica certificata: consorzioa1@legalmail.it** .

Gli interessati nella redazione della manifestazione di interesse indicano la situazione anagrafica, la residenza ed ogni altra informazione richiesta ai fini del presente avviso.

Sono in particolare indicate:

_ generalità complete dell'interessato

- _ luogo di residenza ed indirizzo;
- _ telefono ed email
- _ esatta composizione del nucleo familiare con indicazione, per ciascun componente di nome cognome, data di nascita, ruolo familiare, professione e titolo di studio;
- _ data di decorrenza della dichiarazione di disponibilità;
- _ eventuale idoneità all'adozione, o richiesta in corso.

Gli interessati comunicano di essere disponibili all'affidamento di minori:

- o con disabilità;
- o diverso orientamento religioso o culturale;
- o straniero con l'indicazione della fascia d'età massima;
- o più fratelli contemporaneamente;
- o preferenza per sesso _____
- o preferenze per fascia d'età _____
- o sine die o di lungo periodo
- o di accoglienze urgentissime (nella giornata), con l'indicazione della fascia d'età
- o di accoglienze urgenti (nella settimana), con l'indicazione della fascia d'età
- o massima.
- o di tempo pieno
- o di tempo parziale o appoggio, precisandone l'intensità (diurno / notturno / nel week-end, per vacanze etc.
- o sine die o lungo periodo.

Gli affidatari attestano di detenere risorse economiche e mezzi adeguati a sostenere gli oneri dell'accoglienza e sostentamento dei minori tali poter convenientemente attendere alle necessità affettive, educative e di mantenimento degli stessi, fermo restando che possono essere riconosciuti agli affidatari, sulla base dei progetti personalizzati di affidamento, entro la concorrenza delle risorse pubbliche disponibili, forme idonee di sostegno economico, ciò indipendentemente dalle loro condizioni economiche, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalle Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare adottate con DGRC del 30 aprile 2004, n. 644.

Le associazioni di famiglie affidatarie e/o soggetti del terzo settore disponibili a promuovere l'istituzione dell'albo famiglie affidatarie e di appoggio dell'Ambito territoriale A01 presentano la manifestazione di interesse riproducendo le stesse modalità di redazione del modello riportato sub allegato_2 del presente avviso formandone parte integrante e sostanziale e consegnando la stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata: consorzioa1@legalmail.it .

Le associazioni di famiglie affidatarie e/o soggetti del terzo settore che sono disponibili a cooperare ai fini della formazione dell'Albo attraverso la sensibilizzazione delle famiglie già formate e idonee all'affidamento attestano:

1_ di detenere ogni requisito di moralità professionale, disponibilità di personale e/o di volontari, esperienza, formazione degli operatori, strutture, mezzi e risorse, nonché di capacità tecnica, professionale ed organizzativa intesa in termini della concreta capacità di operare per l'attuazione delle finalità previste dall'avviso.

2_ che non sono sussistenti, provvedimenti, fatti o motivi ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione.

3_ di avere iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 ovvero, nelle more del perfezionamento della procedura di trasmigrazione, iscrizione da almeno 1 anno ad uno dei registri previsti dalle normative

di settore previgenti fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4_ di detenere una documentata e pregressa esperienza idonea di almeno 2 anni in materia di reperimento, selezione e formazione di famiglie ed altri soggetti affidatari.

Gli interessati al presente avviso autorizzano l'amministrazione al trattamento dei dati personali sulla base dell'informativa resa dal Titolare del trattamento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia, in quanto applicabile.

Art. 6_ Ammissione nell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio dello Ambito territoriale A01.

Gli interessati sono ammessi nell'Albo delle famiglie affidatarie e appoggio dell'ambito territoriale A01, previa verifica dei requisiti di idoneità e dei risultati reperenti dalla frequenza di adeguato percorso formativo ed alla stregua del parere di ammissibilità reso da apposito Organismo multidisciplinare collegiale preposto alla valutazione della idoneità, capacità, attitudini, motivazioni ed impegni dei relativi interessati.

Le famiglie e gli altri soggetti idonei ammessi nell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio sottoscrivono formale "atto di adesione" impegnandosi a partecipare alle attività formative continue che prevedono ogni quadrimestre almeno un incontro di aggiornamento ed approfondimento sui vari aspetti dell'affido.

Gli affidatari disponibili alle tipologie particolari quali affido sine-die, o accoglienza di minori con caratteristiche non ordinarie come quella di minori con disabilità, o stranieri, disponibili alla realizzazione di affidi urgenti (nella settimana) ovvero urgentissimi (nella giornata), sono coinvolti in incontri di approfondimento finalizzati alla costruzione di una specifica competenza.

Non sono previste limitazioni temporali dell'Albo delle famiglie affidatarie ed appoggio dell'ambito territoriale A01, ovvero quantitative dei soggetti ammissibili nel medesimo.

Gli elenchi delle famiglie e degli altri soggetti affidatari idonei sono pubblicati in modalità rispettose delle persone fisiche e della riservatezza dei loro dati personali sul sito istituzionale dell'ente www.pianosociale-a1.it e nella relativa sezione di Amministrazione trasparente.

Gli elenchi degli affidatari sono soggetti ad aggiornamento almeno semestrale ed ogni qualvolta si evidenzino elementi di significativa variazione sia negli aspetti anagrafici, sociali e psicopedagogici, sia nelle disponibilità.

La formazione dell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio dell'ambito territoriale A01 prevista dal presente avviso conforma l'istituzione dell'Anagrafe degli affidatari prevista dalle Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare adottate con DGRC del 30 aprile 2004, n. 644.

Gli adempimenti relativi alla tenuta dell'anagrafe degli affidatari ivi compresi quelli della gestione dei flussi informativi richiesti dai servizi competenti, dalla Regione Campania e dalle ulteriori istituzioni ed autorità sono assegnati alla Responsabile della UO del SATT dell'ambito territoriale A01.

Art. 7_ Organismo multidisciplinare collegiale preposto alla valutazione dei requisiti di idoneità degli interessati.

L'organismo multidisciplinare preposto alla valutazione di ammissibilità nell'Albo delle famiglie affidatarie e appoggio dell'ambito territoriale A01 esprime parere di ammissibilità previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di idoneità anche alla

stregua della frequenza da parte degli interessati di un adeguato percorso formativo, nonché dall'analisi compiuta relativamente ai seguenti elementi:

- _ storia della famiglia e analisi dinamica delle relazioni familiari e sociali attuali: di coppia, genitori-figli, con gli altri componenti della famiglia estesa, col mondo esterno;
 - standard di consapevolezza della temporaneità dell'affidamento, eccezione fatta per gli affidi sine-die, e delle sue caratteristiche anche riferite al minore ed alla sua famiglia.

- _ inesistenza di aspettative relative all'adozione dei minori.

- _ capacità di interfacciarsi e collaborare con la famiglia d'origine anche ai fini del reinserimento del minore nella medesima famiglia.

- _ insussistenza di fattori di pregiudizio nei confronti della famiglia d'origine del minore.

- _ preferenze relative alla famiglia di origine;

- _ consapevolezza relativo agli impegni di cura, mantenimento, educazione, istruzione e della relazione affettiva da assumere nei riguardi del minore;

- standard di consapevolezza degli impegni vincolanti da assumere nei confronti dei servizi sociali.

- _ atteggiamento relativo vincoli imposti dalle prescrizioni della magistratura minorile.

- _ profilo di provenienza territoriale, sociale, culturale ed economico degli affidatari.

L'organismo multidisciplinare, preposto alla valutazione di ammissibilità degli interessati nell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio è formato da un numero dispari di almeno tre componenti di cui i soggetti responsabili della Direzione organizzativa degli assistenti e delle UO dei servizi SAAT e del Centro delle famiglie dell'ambito territoriale A01. Possono far parte del predetto organismo anche a titolo consultivo gli eventuali rappresentanti delle associazioni di famiglie affidatarie e/o soggetti del Terzo settore e degli e di ulteriori servizi pubblici e privati, interni ed esterni all'amministrazione. La presidenza dell'Organismo multidisciplinare è assunta dal Responsabile della direzione organizzativa degli assistenti sociali dell'ambito territoriale A01 che adotta gli atti finali di rilevanza esterna.

Art. 8_ Attività del servizio sociale professionale ed affidamento dei minori.

Le progettualità personalizzate relative all'affidamento del minore sono definite dal servizio sociale mediante valutazione collegiale di apposita unità multidisciplinare formata su disposizione della Unità responsabile della direzione dell'area organizzativa degli assistenti sociali, identificando gli interventi socio educativi personalizzati da attuare a beneficio del minore e della sua famiglia, nonché esercitando la vigilanza dovuta sulla realizzazione dei medesimi.

L'affidamento risponde alle esigenze dei minori che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive da parte di altri adulti "in funzione genitoriale" sostenuti dall'azione integrata e coordinata dei soggetti che sono chiamati ad attuarlo. Esso non deve pregiudicare la continuità del rapporto con la famiglia di appartenenza, ma rendere anzi possibili soddisfacenti condizioni del reinserimento del minore una volta cessata la condizione di momentanea precarietà della stessa famiglia. Esso va attuato in via prioritaria rispetto all'ipotesi di inserimento dei minori in difficoltà nelle strutture residenziali.

Le progettualità di affidamento possono prevedere:

- a_ l'accoglienza residenziale di uno o più minori;

b_ l'affidamento familiare diurno per (alcune ore della giornata).

L'affidamento comporta l'accoglienza del minore da parte di famiglia o altro soggetto idoneo senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine temporaneamente in difficoltà. Lo stesso affidamento può essere anche non consensuale. In tal caso interviene il TM con un provvedimento che tiene luogo del mancato consenso dei genitori.

Nella scelta degli affidatari si applicano criteri che riguardano la prossimità territoriale e caratteristiche di omogeneità tra la famiglia affidataria e quella di origine. Sono individuate, possibilmente, famiglie con figli minorenni e che non abbiano fatto domanda di adozione.

L'affidamento può, altresì, riguardare attività di prima accoglienza/emergenza, ovvero situazioni eccezionali nelle quali è necessario che il minore, spesso neonato, sia affidato, con provvedimento urgente del Giudice e per un tempo limitato, a famiglie idonee e disponibili in attesa delle decisioni definitive.

Le unità collegiali multidisciplinari che provvedono alla definizione delle progettualità personalizzate relative all'affidamento del minore sono di norma costituite dall'assistente sociale assegnatario della presa in carico del minore e della sua famiglia, dal responsabile della UO della istituzionalizzazione/deistituzionalizzazione dei minori e dal responsabile della direzione dell'area organizzativa degli assistenti sociali che ne assume la relativa presidenza. Le unità collegiali multidisciplinari procedono agli abbinamenti dei minori agli affidatari più adatti sulla base dei flussi informativi rimessi dal responsabile della UO del servizio SATT, nonché alla definizione del relativo progetto socio-educativo personalizzato.

Agli affidatari, fermo restando e nei limiti delle risorse pubbliche disponibili, possono essere riconosciute, sulla base dei progetti personalizzati di affidamento, forme di sostegno economico nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalle Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare adottate con DGRC del 30 aprile 2004, n. 644.

Gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 403 del C.C. sono comunicati tempestivamente al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni del luogo nel quale il minore si trova, insieme ad una relazione socio-ambientale.

Art. 9_ Attività e fasi del procedimento

Le attività previste dal presente avviso corrispondono a quelle attuate per favorire la sensibilizzazione e promuovere la diffusione della cultura della solidarietà tra nuclei familiari, nonché per arruolare famiglie e soggetti singoli idonei all'affidamento familiare di minori in difficoltà.

L'ambito territoriale A01 procede pertanto:

- 1_ alla massima diffusione e pubblicità del presente avviso;
- 2_ alla raccolta delle disponibilità delle famiglie e degli adulti disponibili all'accoglienza in affidamento temporaneo di bambini ed adolescenti in difficoltà;
- 3_ alla profilazione e selezione delle famiglie e degli altri soggetti adulti disponibili;
- 4_ alla programmazione delle attività formazione e monitoraggio delle famiglie e degli altri soggetti idonei.
- 5_ alla ammissione nell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio previa verifica dell'idoneità e partecipazione degli interessati ad adeguato percorso formativo, nonché alla registrazione nell'anagrafe degli affidatari dell'ambito territoriale A01,
- 6_ realizzazione di idoneo sistema informativo_ data base, anche destinato a tracciare le attività della formazione continua e del monitoraggio dei soggetti ammessi nell'Albo delle famiglie affidatarie e di appoggio.

Possono concorrere alla formazione dell'albo ed all'attuazione delle attività ad esso correlate le associazioni di famiglie affidatarie o soggetti del terzo settore che si dedicano all'affidamento familiare e sono disponibili a collaborare alla costruzione dell'Albo attraverso la sensibilizzazione delle famiglie già formate e idonee all'affidamento.

Art.10_ Informazioni.

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso gli interessati possono rivolgersi al responsabile della direzione dell'area organizzativa degli assistenti sociali, ovvero altro ufficio competente.

Art.11_ Responsabile unico del procedimento.

La responsabilità del procedimento è assegnata al direttore generale dell'ente ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/1990.

Art.12_ Revoca, modifica ed integrazioni del presente avviso.

L'amministrazione, per esigenze di pubblico interesse, causa di forza maggiore o anche mediante atto adottato dal RUP in autotutela, si riserva di revocare, sospendere, annullare, integrare oppure rettificare il presente avviso pubblico e gli allegati, in qualsiasi fase del procedimento.

Art.13_ Pubblicità e durata.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.pianoociale-a1.it senza limitazioni temporali fatta salva quella della durata triennale del Piano di zona sociale nonché inviato per la divulgazione ai Comuni dell'ambito territoriale A01 ed alle associazioni di famiglie affidatarie o soggetti del terzo settore che si dedicano all'affidamento familiare.

Art.14_ Controversie.

Qualunque controversia insorgente dal presente avviso pubblico e dei relativi allegati, che non possa trovare la composizione bonaria delle parti, è rimessa alla giurisdizione del competente tribunale amministrativo regionale:

Tribunale amministrativo regionale per la Campania

Indirizzo postale: Piazza municipio 64 80133

Città: Napoli

Paese: Italia

Telefono: +39 081 7817100

FAX: +39 081 5529855

<https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-campania-napoli>.

Informazioni relative ai termini di presentazione dei ricorsi: entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'ente.

Art.15_ Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") è prevista la tutela dei dati conferiti dai soggetti interessati al presente avviso.

Ai sensi normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs.196/2003 modificata dal D.lgs. 101/2018, detto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela. L'amministrazione fornisce le informazioni di seguito indicate sul trattamento dei dati personali effettuato e nell'ambito del presente avviso, ai fini dell'inserimento degli interessati nell' Albo delle famiglie affidatarie e appoggio dell'ambito territoriale A01 e nella relativa anagrafe degli affidatari ed anche ai fini dei controlli sugli interessati, nonché dell'eventuale esclusione degli stessi dalla

procedura, ovvero anche in vista della sottoscrizione degli atti di adesione dell'Albo delle famiglie affidatarie ed appoggio dell'ambito territoriale A01.

Finalità del trattamento: i dati conferiti dagli interessati, o che l'amministrazione acquisisce da terzi, sono raccolti, utilizzati e trattati esclusivamente per le finalità dello svolgimento della procedura relativa al presente avviso pubblico nell'ambito dei procedimenti e degli obblighi giuridici connessi al medesimo.

Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è obbligatoria in quanto ai sensi dell'art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/679 il "trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento". I dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 paragrafo 2 lettera h) del GDPR 2016/679 UE sono trattati sotto la responsabilità di professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: gli enti pubblici e privati interessati sono tenuti al conferimento dei dati richiesti dall'amministrazione procedente in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di avvisi pubblici. Il mancato conferimento da parte degli interessati dei dati richiesti non consente agli stessi di partecipare all'avviso pubblico.

Tipologia dei dati: i dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie:

_ Dati comuni: dati anagrafici, documento identità, informazioni di contatto, dati economico-finanziari, esperienziali, tecnici, reddituali, fiscali e dati di carriera.

_ Dati giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia.

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati è effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e comunque in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 del GDPR. Gli stessi sono trattati nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, e comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità anche nell'ambito dello svolgimento della procedura, delle verifiche e dell'esecuzione delle attività progettuali. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati possono essere oggetto di trattamento per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate al miglioramento dei relativi servizi offerti. In tali casi il trattamento avviene in forma anonima.

Periodo di conservazione: i dati personali conferiti dagli interessati sono trattati per la durata della procedura e, comunque, nel rispetto dei termini applicabili per legge, tra cui quelli prescrizione, previsti per l'esercizio dei diritti previsti dal procedimento amministrativo anche dopo la sua definitiva cessazione.

Diritti degli interessati: con riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati possono esercitare i seguenti diritti:

a_ accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del GDPR;

b_ revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca stessa;

c_ rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del GDPR, nei casi consentiti dalla legge;

d_ opposizione al trattamento dei dati, ove prevista;

e_ portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell'art. 20 del GDPR.

Gli interessati possono, altresì, proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Gli interessati ai fini dell'esercizio dei diritti sopra rappresentati possono rivolgersi agli indirizzi elettronici sotto indicati:

info@pianosociale-a1.it consorzioa1@legalmail.it.

Titolare del trattamento: azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale A01 in persona del legale rappresentante nonché del soggetto delegato dallo stesso:

E_mail: info@pianosociale-a1.it

PEC: consorzioa1@legalmail.it

Responsabile Protezione dei dati:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Tommaso BUONO.

E_mail: tommasobuono@icloud.com

Art.16 _ Norme finali di rinvio.

Per tutto quanto non previsto ogni altro aspetto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali ed alla normazione di settore in quanto applicabili.

Si applicano in particolare le Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare adottate dalla Regione Campania con DGR del 30 aprile 2004, n. 644.

Art.17 _ Allegati.

Formano parte integrante del presente avviso sub_ 1 e sub_2 dello stesso Form della manifestazione di interesse.

Il direttore generale
Dott. Vincenzo Solomita
FIRMA DIGITALE